RG n. 9676/2013



Repert. n. 6255/2017 del 22/12/20

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE SECONDA CIVILE

. IL GIUDICE

Dott. Elisa Rubbis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il 18-10-2012

al n.9676/2012 R.G., promossa con atto di citazione notificato il 17-10-2012 a mezzo avv all'uopo autorizzato

DI

FALLIMENTO T

rappresentato e difeso come da mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. con studio in Padova, Vicolo Bellini n.5

CONTRO

rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv.

con studio in Padova , via Trieste n.31/A

Rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dapprima dall'avv.

Sentenza n. 2921/2017 pubbl. il 22/12/2017 RG n. 9676/2012

Repert. n. 6255/2017 del 22/12/2017



con studio in Padova, Corso del Popolo n.

8 e a seguito di riassunzione del processo interrotto dall'avv. , giusta procura in calce alla comparsa

di costituzione, con studio in Padova, via Berchet 17

Con la chiamata in causa di 😘

NA (

d

OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (art.) 67

1),

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da foglio allegato;

Per la convenuta (

come

da foglio allegato;

per i terzi chiamati: come da foglio allegato.

Sentenza n. 2921/2017 pubbl. il 22/12/2017 Tribunale di Padova RG n. 9676/2012

Repett. Etisa 6255/2017 del 22/12/2017

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

IN LIQUIDAZIONE

NEL MERITO:

In principalità, ex art. 67 I° comma n. 2 L.F., ovvero, in subordine, ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., revocarsi la pattuizione di accollo prevista al punto 4 del negozio di cessione di ramo d'azienda di cui in atti ovvero il negozio complesso costituito dal contratto di cessione d'azienda e dal collegato patto di accollo e/o comunque i pagamenti eseguiti in esecuzione della stessa. Per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia di tutti-i pagamenti ricevuti dalla? successivamente alla data del 10.09.2010 e relativi ai mutui e al finanziamento di cui in narrativa, condannandosi la medesima al pagamento in favore del Fallimento attore dell'importo risultante dalla sommatoria dei pagamenti in questione, oltre interessi dalla domanda al saldo. Per l'effetto, dichiararsi altresì la convenuta tenuta al versamento del residuo prezzo del negozio di cessione di ramo d'azienda, dedotto quanto già versato in esecuzione dell'accollo, in favore del Fallimento attore, condannandosi la medesima al pagamento della relativa somma.

In subordine, ex artt. 67 II° comma n. 2 L.F., con riferimento ai pagamenti eseguiti nei sei mesi antecedenti il fallimento, ed ex art. 44 L.F. con riguardo ai pagamenti ad esso successivi, revocarsi i medesimi, dichiarandone l'inefficacia e condannando quindi la al pagamento in restituzione, in favore del Fallimento attore, di tutto quanto percepito a parziale estinzione dei mutui e del finanziamento di cui in narrativa, oltre interessi dalla domanda al saldo.

2/4



RG n. 9676/2011

Repert. n. 6255/2017 del 22/12/2013

- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- il contratto di finanziamento n. 54329673 del 16.01.2008 intercorso tra

 wl. in bonis e la banca convenuta;
- i piani di ammortamento, aggiornati alla data del deposito degli stessi nel presente giudizio, relativi al mutuo n. 0367054334623 del 05.03.2008 rep. 118140 Notaio Maffei di San Martino di Lupari, al mutuo n. 0850054375770 del 16.03.2009 rep. 120872 Notaio Maffei di San Martino di Lupari, nonché al finanziamento n. 54329673 del 16.01.2008, con indicazione / evidenza dei pagamenti ricevuti e della data di effettuazione degli stessi.



AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA

Foglio di precisazione delle conclusioni

nell'interesse di

Nella causa civile di primo grado R.G. n. 9676/12, G.I., Dott.ssa Elisa Rubbis, promossa

da:

con l'Avv.

contro

A., con l'Avv.

e con la chiamata di causa

con l'Avv. '

Udienza di precisazione conclusiogi del 21 settembre 2017

ALLEGATO A VERBALE

Successivamente oggi, 21 settembre 2017, avanti il G.I. Dott.ssa Elisa Rubbis, il procuratore della ..., dichiarando di non accettare il

contraddittorio su eventuali nuove domando e/o eccezioni, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come declinate in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, per quanto attiene alle richieste istruttorie, in sede di seconda e terza memoria 183, co. 6 c.p.c., così come di seguito si riportano:



Sentenza n. 2921/2017 pubbl. il 22/12/2017 RG n. 9676/2012 Repert. n. 6255/2017 del 22/12/2017

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito:

In via preliminare in rito:

- dichiarare, per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione, la nuflità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.;
- dichiarare l'inammissibilità delle domande in cui si chiede la revoca della sola pattuizione di accollo;

Nel merito, in via principale:

- rigettare, anche per i fatti esposti in narrativa della comparsa di costituzione, comunque, tutte le domande di parte Attrice in quanto infondate in fatto e diritto e ciò anche quale eccezione di compensazione a titolo di arricchimento senza causa in capo alla Procedura Fallimentare;

Nel merito, in via subordinata:

a) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della Procedura, accertato l'obbligo fideiussorio dei signori ! O nato a Campo San

nata a \$

-, quale coniuge del defunto @

I unica erede dello stesso, condannare gli stessi a pagare - nei limiti delle garanzie prestate e sempre tenendo conto dei singoli affidamenti da essi garantiti - a 🖦 quanto la stessa dovrà restituire al Fallimento per

capitale, interessi e spese:

Sentenza n. 2921/2017 pubbl. il 22/12/201

RG n. 9676/2012

Repert. n. 6255/2017 del 22/12/2017

b) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande Attoree accertare che il credito della banca nei confronti dei fideiussori e dei garanti reali era quello indicato nell'atto di cessione di azienda relativamente ai singoli rapporti e, quindi, disporre la reviviscenza del credito e/o di tutte le obbligazioni e/o delle garanzie prestate accertando che la banca non ha avuto, a seguito dell'eventuale dichiarazione di revocatoria e/o inefficacia, alcun pagamento.

In ogni caso

Con condanna di parte Attrice e dei chiamati in causa al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre accessori di legge.

Padova, 21 settembre 2017

AV

2/5



FOGLIO DI CONCLUSIONI

Nella causa n. 9676/12 R.G.

promossa da

in liquidazione

contro

e contro

Il procuratore della convenuta (

e dei chiamati in causa

conclude come in comparsa di risposta e comparsa di costituzione a seguito di processo interrotto, ovvero:

dichiararsi la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c..

Dichiararsi il difetto di autorizzazione del fallimento in ordine alle azioni promosse nei confronti della convenuta e non autorizzate dal G.D..

Accogliersi tutte le eccezioni e difese svolte dalla

ei confronti del fallimento.

Dichiararsi in ogni caso la nullità della procura alle liti del funzionario a favore della banca per le ragioni esposte.

Con riferimento alle domande svolte dalla banca nei confronti dei chiamati dichiararsi la nullità, inefficacia, invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 1937 c.c. e comunque degli artt. 1341 e 1342 c.c. in

15/E

FIRITING DS. MASSI LOTER ETHESSO DS. MIDDATED S.D.A. ING CA S SETTING. TOREXSSOTIABLITY FOR LOTER FOR THE PROPERTY OF THE PROP

Sentenza n. 2921/2017 pubbl. il 22/12/2017 RG n. 9676/2012 Repert. n. 6255/2017 del 22/12/2017

quanto le condizioni generali non accedono ad un valido contratto di fideiussione, non sussistendo un principio generale di reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di dichiarazione di inefficacia dei pagamenti garantiti dal terzo fideiussore.

In via istruttoria: respingersi le richieste istruttorie avversarie perché infondate in fatto e diritto.

Spese rifuse.

2 6

Sentenza n. 2921/2017 pubbl. il 22/12/2017

RG n. 9676/2012

Repert. n. 6255/2017 del 22/12/2017

FOGLIO DI CONCLUSIONI

Nella causa n. 9676/12 R.G.

promossa da

in liquidazione

contro

GIL

e contro

Il procuratore della convenuta

a e del chiamati in causa

conclude come in comparsa di risposta e comparsa di costituzione a seguito di processo interrotto, ovvero:

dichiararsi la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c..

Dichiararsi il difetto di autorizzazione del fallimento in ordine alle azioni promosse nei confronti della convenuta _______ non autorizzate dal G.D..

Accogliersi tutte le eccezioni e difese svolte dalla

nei confronti del fallimento.

Dichiararsi in ogni caso la nullità della procura alle liti del funzionario a favore della banca per le ragioni esposte.

Con riferimento alle domande svolte dalla banca nei confronti dei chiamati dichiararsi la nullità, inefficacia, invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 1937 c.c. e comunque degli artt. 1341 e 1342 c.c. in

12 H

Iffiliato D2) miasci Loteto Emesso D2; Arubanho S, No CA s Settalit; (1942/301407 cce./czle taydulica4 1 1 1

Sentenza n. 2921/2017 pubbl. il 22/12/2

RG n. 9676/2... Repert. n. 6255/2017 del 22/12/2017

quanto le condizioni generali non accedono ad un valido contratto di fideiussione, non sussistendo un principio generale di reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di dichiarazione di inefficacia dei pagamenti garantiti dal terzo fideiussore.

In via istruttoria: respingersi le richieste istruttorie avversarie perché infondate in fatto e diritto.

Spese rifuse.

2

0 DB: Masci Loreid Effressa DB: Affabando S.p.A. NG OA 3 Seffaff; 104e23301407100e7021e183091004111

Repert. n. 6255/2017 d

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il

in liquidazione conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di

Padova, P

per sentir revocare ai sensi dell'art. 67,1°co. n. 2 L.F. la pattuizione di accollo prevista al punto 4 della cessione del ramo di azienda del 10-9-2010 con il quale la fallita aveva venduto alla convenuta Fo

bonis) l'azienda costituita dall'esercizio commerciale sito in Treviso, via Calmaggiore 22 avente ad oggetto vendita di capi d'abbigliamento. In forza di detta pattuizione il prezzo convenuto tra cedete e cessionaria, pari ad euro 235.766,52, sarebbe stato pagato tramite accollo di alcuni debiti, anche ipotecari, nei confronti della banca convenuta (costituiti da insoluti relativi a pregressi concessi mutui e finanziamenti).

Assumeva l'attrice che l'intera operazione posta in essere tra le parti sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67, 1° co. n. 2 L.F. e che l'anormalità dell'operazione consisterebbe nella complessità del meccanismo satisfattorio grazie al quale il creditore banca" è riuscito a sottrarsi alla legge del concorso" in danno degli altri creditori che non sarebbero stati pregiudicati ove vesse incassato direttamente il prezzo della cessione.

In subordine la procedura deduceva la revocabilità della pattuizione di accollo ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. in quanto atto di disposizione

patrimoniale con il quale la aveva pregiudicato i creditori diversi dalla Banca.

A tal fine assumeva che il pregiudizio arrecato era evidente, come evidente era la consapevolezza, tanto in capo alla fallenda, quanto in capo all'accollante, che la pattuizione recava agli altri creditori. In conseguenza di ciò il Fallimento chiedeva la declaratoria di inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla creditrice della fallita, pagata a seguito di delegazione dal cessionario-accollante successivamente al 10-9-2010, con condanna della a pagare al fallimento l'importo relativo a detti pagamenti e, quanto a "al versamento del residuo" al versamento del residuo

menti e, quanto a ," al versamento del residuo prezzo del negozio di cessione di ramo d'azienda, dedotto quanto già versato in esecuzione dell'accollo".

In via ulteriormente subordinata l'attrice chiedeva declaratoria di inefficacia nei di lei confronti, ai sensi dell'art. 67,2° co.n. 2 L.F. dei pagamenti eseguiti nei sei mesi antecedenti il fallimento e, ai sensi dell'art. 44 L.F., dei pagamenti ad esso successivi e quindi la condanna della restituire al Fallimento tutto quanto percepito a parziale estinzione dei mutui accollati e del finanziamenti.

Si costituiva la Banca eccependo la nullità della citazione ex art. 163 e 164 c.p.c in quanto priva della indicazione specifica dei pagamenti effettuati a seguito dell'intervenuto accollo e l'inammissibilità delle domande svolte sia per difetto di autorizzazione da parte

Repert. n. 6255/2017 del 22/12/2017

del Giudice Delegato, sia perché il fallimento si era limitato a richiedere la declaratoria di inefficacia della sola pattuizione di accollo e non anche della cessione di ramo d'azienda che la prevedeva.

Nel merito eccepiva l'infondatezza di ogni pretesa chiedendo la chiamata in causa dei garanti **R** e, Z

e Fig. 1, che veniva autorizzata.

Si costituiva Foralosso Sabrina eccependo l'inammissibilità delle domande per difetto di autorizzazione da parte del Giudice Delegato e profili di nullità della citazione per violazione dell'art. 163 n.7; nel merito contestava estesamente le pretese attoree delle quali chiedeva il rigetto.

Si costituivano anche i garanti eccependo la nullità della procura alle liti rilasciata da funzionario al difensore della banca in quanto priva di rappresentanza sostanziale della società, aderendo comunque alle difese svolte dalla Banca e da

Quanto alle fideiussioni eccepivano che la banca non aveva titolo per chiamare in causa i fideiubenti stante la invalidità della fideiussione ex art. 1937 c. c e comunque ex artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto la clausola di reviviscenza della garanzia fideiussoria sarebbe nulla in difetto di specifica approvazione per iscritto.

Esaurita l'istruzione in via documentale e a seguito di interruzione del processo per morte di a o e successiva riassunzione, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 21-9-2017. In tale sede la causa veniva trattenuta indecisione, previa

Repert. n. 6255/2017 del

assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Il Tribunale non può che prender atto e condividere i rilievi di indeterminatezza delle domande attoree come formulate in limine litis, posto che il Fallimento non ha precisato in atto di citazione in alcun modo l'oggetto della domanda principale e delle conseguenti. Invero difetta ogni descrizione assertiva in ordine ai riferiti pagamenti, alla loro data, alla indicazione del soggetto che materialmente li ha eseguiti e del conto corrente di riferimento, nonché della loro natura eventualmente solutoria. Non risultando sufficientemente enunciati e dedotti gli elementi utili a identificare specificatamente i pagamenti revocabili in riferimento all'importo dei pagamenti, data, modalità e causale dei singoli versamenti (cfr. Cass.22-4-2008 n.10361) le domande risultano foriere di nullità per inammissibile genericità, non risultando sufficiente la mera indicazione per categorie astratte delle diverse operazioni revocabili stante la oggettiva natura etero-determinata dell'azione revocatoria. Non potrebbe, in ogni caso, essere ammissibile una identificazione de relato delle operazioni revocabili attraverso un eventuale riferimento a documentazione bancaria prodotta in giudizio da altre parti o acquisita ex art. 210 c.p.c.. La procedura ha intrapreso il presente giudizio alla cieca senza perseguire iniziative consentite dall'ordinamento per acquisire documentazione utile per la quale aveva diritto di accesso e perseguendo istanze istruttorie del tutto esplorative e inammissibili al riguardo. Invero la richiesta inoltrata ex



Repert. n. 6255/2017 del/2

art.119tub risulta inviata in data 15-10-2012 (nella quale, peraltro, non risultano richiesti gli estratti conto inerenti al rapporto intercorso cor e nella stessa data la citazione passata agli ufficiali giudiziari per la notifica, sicchè non risulta rispettato alcun ragionevole termine prima dell'instaurazione del giudizio affinchè la Banca fornisse i documenti richiesti.

Né si può aver riguardo alla domanda attorea come precisata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale dopo aver preso atto che parte dei pagamenti erano stati effettuati dai terzi garanti e non erano ripetibili ed in misura ulteriormente ridotta. Invero nessuna prova rimane offerta o data in ordine alla provenienza dalla società poi fallita delle somme eventualmente accreditate dal terzo inerendo tale onere probatorio al Fallimento che agisce in revocatoria e che deve dimostrare la natura solutoria dei versamenti (cfr. Cass.13-10-2017 n. 24165).

Delle modalità di pagamento del prezzo non è stata fornita alcuna prova, nemmeno indiziaria. Il Fallimento non ha dimostrato in alcun modo la provenienza dei pagamenti da parte dell'acquirente dell'azienda, in tesi, si sia rivalsa sul patrimonio del fallito. Laddove come evidenziato dalla documentazione prodotta dai convenuti gli eventuali pagamenti de quibus fossero stati effettuati dal terzo fideiussore o da terzo garante reale, in adempimento di un debito proprio e non con denaro proveniente dal fallito, gli stessi non possono essere oggetto di revocatoria.

Repert. n. 6255/2017 del/22/12/2017

Inoltre il fallimento non ha richiesto, se non introducendo domanda nuova con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. di per sé inammissibile, alcuna statuizione in ordine all'atto presupposto di cessione, essendo l'accollo patto accessorio non autonomamente aggredibile rappresentando una modalità di corresponsione del prezzo ed essendo intrinsecamente e funzionalmente collegato al contratto di compravendita.

6

Ne discende il rigetto di ogni domanda attorea, risultando per le ulteriori nemmeno dedotti gli effettivi presupposti.

La statuizione di rigetto esime dal delibare la domanda di manleva formulata dalla Banca nei confronti dei terzi chiamati, la cui partecipazione in giudizio rimane comunque giustificata, dovendo ritenersi decisiva la documentazione in atti, a smentita delle sollevate eccezioni, sia in relazione alla validità ed efficacia della clausole di reviviscenza doppiamente sottoscritta, sia nei contratti di fideiussione sia rispetto alla reviviscenza della garanzia ipotecaria (stante l'assenza di cancellazione di iscrizione ipotecaria), sia in relazione all'idoneità dei documenti sottoscritti dai terzi di enunciare la loro volontà di obbligarsi a garanzia (quali fideiussori).

Consegue alla soccombenza la condanna alle spese nel rapporto tra attore e convenuti diretti. Sussistono, invece, i presupposti per integralmente compensare le spese di lite nel rapporto tra convenuta chiamante e terzi chiamati.

Repert. n. 6255/2017 del 22/12/2017

RG n. 9676/2012

Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta tutte le domande attoree.

Condanna il Fallimento attore alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite liquidate, con applicazione dei parametri minimi, in complessive euro 7.795,00 oltre accessori di legge, dichiarando integralmente compensate quelle relative al rapporto tra Banca convenuta chiamante e terzi chiamati.

Padova,19-12-2017

Il/Giudice

Dott. Elisa Rubbis

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Chiara Sigismondi

LA PRESENTE SENTENZA SUDTATA DEPOSITATA IN

CANCELLERIA ADDI 2 3 DIC. 2017

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Chiara Sigismondi